



COMUNE DI CENTOLA

Via T. TASSO, 36 – Prov. di SA - C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370714 – Pec: pmcentola@pec.it
www.comune.centola.sa.it

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO e ALBURNI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Publicato all'albo Pretorio
Nr. 1283
dal 09/09/2022

REG ORD. N ° 387/V/F.-S.S. --- DEL 09/09/2022

OGGETTO: Temporanei provvedimenti limitativi alla sosta e alla circolazione per esigenze indifferibili connesse alla disciplina della circolazione veicolare, sul tratto di strada S.P. 17 che attraversa i centri abitati di FORIA e SAN SEVERINO, con decorrenza dal 12 al 16 SETTEMBRE 2022, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, per consentire i lavori di manutenzione al piano viario.

IL RESPONSABILE ad interim DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la richiesta assunta al Prot. Gen. n. 11314 del 02/08/2022 con la quale la ditta "Quagliariello Infrastrutture" chiede la regolamentazione del tratto stradale, in oggetto indicato, per effettuare i previsti lavori di manutenzione del piano viario;

RICHIAMATA l'ordinanza nr. 871 del 29/08/2022 – Prot. nr. 202200072687 del 29/08/2022 – emessa dal Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, quale Ente proprietario della strada;

RITENUTO, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori in regime di sicurezza e contestualmente evitare ingorghi e migliorare anche le condizioni di vivibilità della popolazione avente dimora nel tratto di strada interessata, necessario disciplinare la circolazione e la sosta veicolare;

RITENUTO altresì, di contemperare le esigenze degli utenti della strada e consentire i regolari servizi essenziali dei mezzi di soccorso, si rende necessario ed opportuno provvedere all'emissione di apposito provvedimento, limitatamente alla strada interessata dai lavori;

VISTO l'art. 7 del DLgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada), nella parte in cui testualmente dispone: "*nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade*" ed, inoltre, "*vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati*";

VISTO l'Artt. 54 del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 37 del Codice della Strada, approvato con DLgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495 e smi;

ORDINA

per i motivi innanzi indicati, **a far data dal giorno 12 SETTEMBRE e fino al giorno 16 SETTEMBRE 2022, limitatamente nei seguenti orari: dalle ore 08:00 alle ore 18:00**, sul tratto di **strada S.P. 17** che attraversa i **centri abitati di FORIA e SAN SEVERINO**:

1. **L'ISTITUZIONE del DIVIETO di SOSTA su AMBO I LATI.**
2. **L'ISTITUZIONE del SENSO UNICO ALTERNATO**, regolato utilizzando o impianto semaforico (schema Tav. 66 del D.M. 10/07/2002 – Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) o da movieri.

3. **Alla ditta esecutrice** di mettere in essere ogni precauzione e tutela della pubblica e privata incolumità e contestualmente adottare tutte le misure necessarie a rendere fruibile detta strada ai pedoni mediante la realizzazione di apposito percorso temporaneo in regime di piena sicurezza.
4. **Alla ditta esecutrice**, durante l'esecuzione dei lavori e alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà adottare tutte le misure necessarie tese a garantire, qualora necessario, il transito di mezzi di soccorso in piena sicurezza.
5. **Alla ditta esecutrice** è fatto obbligo di assicurare la presenza continua di personale di sorveglianza per la gestione e la verifica della segnaletica stradale, luminosa, verticale e orizzontale.

La ditta esecutrice dovrà installare la prescritta segnaletica provvisoria di cantiere stradale, conformemente a quanto prescritto dal D.lgs. n. 285/92 e relativo Regolamento di Attuazione, sollevando l'Ente comunale da qualsiasi responsabilità per sinistri, danni o altro che, in dipendenza dei lavori, potessero verificarsi.

M A N D A

la presente ordinanza alla Polizia Municipale per l'affissione della stessa all'Albo Pretorio comunale e per la trasmissione:

- al Sig. Sindaco Centola;
- alla Prefettura di Salerno;
- alla Stazione Carabinieri di Centola-Palinuro;
- ai Vigili del Fuoco di Salerno;
- alla Polizia Stradale di Sapri;
- alla Provincia di Salerno;
- al servizio 118 – Vallo della Lucania;
- all'Ufficio LL.PP. del Comune di Centola;
- alla ditta Quagliariello Costruzioni.

AVVERSO il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o, entro 120 gg., al Presidente della Repubblica, nonché, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S.-DLgs. n. 285/92-, potrà inoltre, ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.-D.P.R. 495/92, che decide in merito.

LE FORZE DI POLIZIA di cui all'art. 12 del C.d.S. -DLgs 285/92- sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, pertanto, la sosta nelle aree indicate di veicoli non autorizzati comporterà nei confronti di eventuali trasgressori l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia. La presente ordinanza entra in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica.

Il Responsabile ad interim del Servizio

Dott. Arch. Magno Battipaglia

